

Divisione ereditaria - Art. 723 cod. civ. - Vendita - Conti fra  
condividenti - Domanda di restituzione dei frutti - Ricomprensione in  
quella di resa dei conti - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez.  
2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011

In tema di divisione ereditaria, l'art. 723 cod. civ. prevede che dopo  
la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili, si procede  
ai conti che i dividendi si devono rendere tra loro e, tra l'altro,  
ai relativi conguagli e rimborsi, ivi compresa la restituzione dei  
frutti; ne consegue che la domanda di restituzione dei frutti è da  
ritenere ricompresa in quella di resa dei conti.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011